

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

---

### INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1993

(Pomeridiana)

---

**Presidenza del Vice Presidente PIZZO**

## INDICE

### Audizione del presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali

PRESIDENTE.....	Pag. 3, 10, 12	JOGNA .....	Pag. 3, 12
CHERCHI (PDS) .....	10, 12		

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali Giuseppe Jogna, accompagnato dai signori Raffaele Gulizia e Fernando Paganardi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

### **Audizione del presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sull'ordinamento professionale dei periti industriali.

È in programma oggi l'audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali.

Ringrazio il dottor Jogna per aver accolto l'invito della Commissione e gli do senz'altro la parola per una esposizione introduttiva.

**JOGNA.** Signor Presidente, la ringrazio a nome del Consiglio nazionale dei periti industriali ed anche dell'intera categoria per averci invitati ad esprimere il nostro orientamento.

Ci siamo permessi di portare un piccolo opuscolo, la cui parte introduttiva è costituita da una relazione che leggerò rapidamente. La restante parte è costituita da allegati.

Il disegno di legge n. 861 tende a regolamentare l'accesso alla libera professione dei periti industriali tenendo presenti le norme comunitarie. Non si rivolge, quindi, ai periti industriali in generale, bensì soltanto a quella minoritaria parte (circa il 5 per cento del totale) che intende operare a livello autonomo di professione intellettuale.

Attualmente nel nostro paese operano più di un milione di periti industriali delle varie specializzazioni (31 quelle codificate, che vanno dall'elettrotecnica alla meccanica, all'edilizia, alla chimica, eccetera) che costituiscono il vero tessuto della nostra economia. Di questi, la stragrande maggioranza (95 per cento circa) opera a livello di lavoro subordinato nell'industria, nei servizi, nella scuola.

L'industria italiana è organizzata con la vitale presenza di queste figure; non si contano i periti industriali che operano alla Fiat, all'Olivetti, alla Zanussi tanto per citare soltanto alcune aziende, e con buon profitto se alcuni colleghi sono arrivati a livello di massima dirigenza.

Nei servizi la cosa è analoga ed il riferimento è anche più semplice se vogliamo pensare a quanti svolgono le loro mansioni nelle Ferrovie dello Stato, all'Enel, alla SIP e così via.

Ebbene, il disegno di legge non riguarda questi colleghi, che potranno accedere a questo tipo di impiego e partecipare ai concorsi con la formazione degli ITIS e nel rispetto delle normative che questo Paese ha o vorrà darsi. L'attenzione quindi va esclusivamente rivolta a

quella minoranza che, attraverso l'iscrizione agli albi professionali, secondo le regole del nostro ordinamento giuridico, intende intraprendere la strada del lavoro autonomo professionale.

Un perito industriale diventa libero professionista ed ottiene l'iscrizione all'albo se alla formazione scolastica (13 anni fino al completamento del ciclo di scuola secondaria, che è il più lungo d'Europa) aggiunge la frequenza con esito positivo di un corso biennale universitario diretto a fini speciali o, in alternativa, un praticantato triennale, al quale è attribuito pari valore, certificato a livello di attività tecnica subordinata oppure ancora una pratica biennale certificata presso uno studio professionale qualificato che operi nel settore della specializzazione, nonché il superamento dell'esame statale di abilitazione professionale.

Pertanto, poichè per l'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali italiani è oggi richiesta una formazione universitaria biennale, ne consegue che l'accesso al mondo del lavoro (libera professione) avviene attorno all'età di 22-23 anni (considerando che a 19 si possa ottenere il diploma di scuola secondaria superiore, che nel giro di 2-3 anni si possa completare la successiva formazione e che almeno un anno possa essere assorbito dall'esame di abilitazione), età corrispondente alla media europea con riferimento alle figure di secondo livello del settore ingegneristico.

Poichè come categoria ci occupiamo di questo problema da molto tempo, siamo orientati verso una soluzione che allunghi il periodo di formazione al punto da renderlo compatibile con i sistemi europei. Al riguardo abbiamo commissionato al CENSIS una ricerca sul sistema europeo della formazione nel settore ingegneristico.

Con l'entrata in vigore della prima direttiva comunitaria di carattere generale sulle professioni (e la chiave a nostro avviso è tutta qui), la n. 48 del 1989 (l'unica che si rivolge alle professioni legittimate ad esercitare attività intellettuale, vale a dire di creatività, di progetto, in quanto la seconda, la n. 51 del 1992, si rivolge alle professioni cosiddette esecutive), tutti i paesi comunitari hanno dovuto fare i conti con queste nuove regole.

Va subito precisato che le regole dei singoli paesi nel settore ingegneristico sono molto diverse; si va da una tutela rigida ad un'ampia liberalizzazione, tuttavia la formazione - pure differenziata - secondo la direttiva n. 48 del 1989 non può andare al di sotto di una determinata soglia. Questo è il principio di fondo che ha scatenato tutto il problema. Ciò indipendentemente dalla durata e, ancor più, dalle caratteristiche della nostra scuola di settore, che vanta tradizioni e riconoscimenti importanti.

Con questo voglio dire che la prima direttiva comunitaria, quella di carattere generale sulle professioni, quando è andata ad individuare un livello minimo di formazione per riconoscere l'equiparazione e la libera mobilità di queste figure professionali, lo ha fatto fissando una soglia al di sopra della quale c'è la dimensione di formazione. La Comunità europea, cioè, non ha analizzato la struttura della scuola secondaria dei vari paesi ma si è riferita alla scuola secondaria in generale.

Dobbiamo quindi portare una voce in questa direzione: la scuola secondaria superiore italiana completa un ciclo di formazione che,

protraendosi per tredici anni, è il più lungo d'Europa. La media europea è di dodici anni e ci sono paesi della Comunità in cui si completa il ciclo della scuola secondaria superiore in 11 anni.

Ebbene, con la direttiva comunitaria citata siamo riusciti a scalfire il muro: non importa se i corsi di studio durano 11 o 12 anni, ciò che conta è che al di sopra di questa soglia è necessario avere una formazione minima non inferiore a tre anni da conseguirsi nelle università o comunque a livello universitario.

La direttiva si è limitata a fissare questo segmento di formazione che parte dall'istruzione secondaria, senza occuparsi dei livelli primari di istruzione.

In occasione dell'emanazione della direttiva abbiamo tentato di individuare in modo specifico il problema italiano; forse il nostro paese è stato poco attento, anche se non spetta a noi esprimere un simile giudizio. Comunque, l'Italia non è riuscita ad inserirsi attivamente in quel discorso, al contrario della Gran Bretagna. Infatti questo paese ha inserito in un allegato speciale alla direttiva formazioni che non possedevano le caratteristiche sopra richiamate. In tale allegato vengono dettagliatamente descritte le professioni proprie del mondo anglosassone riconosciute equivalenti alla formazione richiesta dalla direttiva medesima. Non si fa riferimento ad una sorta di spezzone formativo, considerato in termini esclusivamente numerici, ma alla formazione complessiva che parte dalla scuola e termina nella pratica professionale. Il mondo anglosassone punta molto sulla formazione pratica e la considera un necessario completamento di quella scolastica.

A nostro parere anche l'Italia poteva essere ricompresa in quell'allegato, ma nel momento in cui questo veniva emanato il nostro paese non si è preoccupato del problema. Successivamente certo il legislatore ha dovuto affrontare tale questione poiché è stato costretto a risolvere il problema dei 250.000 liberi professionisti italiani di livello direttivo e di livello intermedio. Mi riferisco ai ragionieri, ai periti industriali, ai periti agrari, ai geometri, agli agratecnici: sono queste le categorie abilitate ad esercitare una professione pur non possedendo una formazione universitaria. Tale problema ha preoccupato il legislatore italiano tant'è che la riforma dell'ordinamento didattico universitario è una conseguenza anche della situazione riscontrata.

Nessuno si preoccupa di ottenere promozioni sul campo. Anzi, nessuno si dovrebbe preoccupare di avere un livello formativo corrispondente a quello degli altri paesi industrializzati della Comunità. È infatti entrata in vigore quella parte della riforma universitaria che ha tra l'altro introdotto il corso di diploma universitario, cioè la cosiddetta laurea breve. A nostro parere però l'espressione «laurea breve» non dovrebbe essere usata per alcun motivo, dato che potrebbe generare notevole confusione. Questi corsi hanno avuto un notevole successo e non solo nel settore ingegneristico: recentemente è stata compiuta una prima analisi dei risultati ed è emerso che la prima applicazione della legge ha dato ottimi frutti. Risulta infatti che per quanto concerne i corsi di diploma universitario in ingegneria legittimati e codificati, cioè già decretati dal Ministro, sono stati coperti tutti gli spazi disponibili, anche se questi corsi vivevano ancora l'incertezza tipica della fase di

avvio, soprattutto con riferimento al successivo impatto con il mercato del lavoro. Va inoltre ricordato che tali corsi dispongono di un *budget* predeterminato e che soffrono anche dei problemi propri del decentramento territoriale: le strutture universitarie non riescono a coprire interamente il territorio nazionale.

I dati emersi della ricerca effettuata dal CENSIS, cui ho già fatto riferimento, mostrano che il sistema ingegneristico europeo è decisamente molto differenziato. Infatti il settore ingegneristico rappresenta un'anomalia nell'ambito della Comunità: in Italia la professione di ingegnere ha una diversa connotazione rispetto agli altri paesi europei. Tutti voi certamente sapete che il paese che possiede il più vasto sistema di tutela e di autogoverno nel settore è proprio l'Italia, assieme alla Spagna, alla Grecia e al Portogallo; gli altri paesi non prevedono questo tipo di tutela. Nel corso della ricerca ci ha colpito il fatto che le attività del settore ingegneristico in tutti i paesi comunitari sono considerate come esercizio di una libera professione. Non voglio parlare di libertà poichè, a nostro parere, non si tratta di incidere sull'applicazione pratica della professione. Bisogna però rilevare che esistono due precisi livelli nel settore ingegneristico: il livello dei corsi di laurea o comunque dei corsi formativi a lungo termine ed il livello dei corsi formativi a breve termine. In alcuni paesi la durata di tali corsi è di tre anni, in altri di quattro, in altri ancora tali corsi si svolgono all'esterno dell'università ma giuridicamente sono riconosciuti come corsi di livello universitario. È questa l'anomalia che ci ha colpito e crediamo che non sia possibile sfuggire ai problemi che una simile situazione potrà creare.

Negli ultimi venti anni il nostro Consiglio professionale ha intrapreso numerose iniziative. Sin dal 1973 noi avevamo sostenuto che era indispensabile trovare un modello formativo che si avvicinasse agli indirizzi che stavano emergendo in ambito comunitario. Purtroppo in proposito non è stato fatto nulla e la riforma della scuola media superiore ancora non è stata varata. Debbo ricordare che, a nostro parere, al di là della riforma universitaria, è indispensabile attuare la riforma della scuola media inferiore; se non si agirà in tal senso noi rischieremo di pagare un prezzo salatissimo nel momento in cui saranno abbattute le barriere alla libera circolazione di beni e servizi.

È indispensabile procedere a tale riforma indipendentemente da quella della scuola secondaria superiore, che avrà un suo sviluppo autonomo.

Già nel corso del nostro congresso, sottolineammo l'importanza di un prolungamento della formazione. Allora immaginavamo che tale prolungamento fosse possibile anche all'interno delle strutture degli studi tecnici industriali; comunque pensavamo che esso potesse avvicinarci a quella dimensione formativa che stava ormai consolidandosi nell'Europa intera. Ricordo che in Spagna (un paese che certo non può essere considerato più industrializzato dell'Italia) tra il 1970 e il 1975 i periti industriali sono stati trasformati in *ingenieros tecnicos* attraverso un prolungamento di tre anni di studi universitari e che gli albi professionali sono stati conseguentemente modificati. Analogamente in Germania attraverso le *Fachhochschule* è stata prevista addirittura una formazione universitaria più lunga, con corsi di durata quadriennale.

Negli anni '70 si sono verificati fenomeni di questo tipo in vari paesi europei (ho fatto solo due esempi, ma potrei richiamare anche il caso dell'Inghilterra), che hanno proceduto ad un riconoscimento particolare della formazione permanente, cioè di quel tipo di formazione che consente al soggetto di compiere un passo avanti rispetto a ciò che ha imparato a scuola e di arrivare anche al massimo livello professionale.

Nel congresso da noi tenuto a Trieste lo scorso anno ci siamo occupati anche di questo argomento e abbiamo invitato a partecipare tutte le delegazioni straniere. Non ci siamo però limitati ad ascoltare le relazioni dei rappresentanti dei paesi aderenti alla Comunità, ma abbiamo acquisito anche quelle dei delegati di paesi dell'Est europeo. Al nostro congresso sono intervenuti i rappresentanti della Cecoslovacchia (allora ancora unita), della Croazia, della Slovenia e di altri paesi della Comunità. Tra gli illustri relatori che partecipavano al congresso era presente anche il professor Zich, un po' il padre dei diplomi universitari.

In quella occasione abbiamo cercato di confrontarci con docenti e professori interessati alla trasformazione della scuola ma anche con persone estranee al mondo dei periti industriali per valutare le possibili strade di una formazione intermedia nel nostro paese. In sostanza siamo arrivati alla determinazione che bisogna perseguire l'opportunità di consentire ai futuri diplomati universitari del settore ingegneristico di accedere al nostro albo professionale.

Occorre inoltre ricordare il «libro bianco» sulle professioni in Europa del CNEL. In Italia esercitiamo, autogovernandoci - particolarità che nessun'altra professione possiede - la cosiddetta professione di secondo livello nel settore ingegneristico. Si tratta di un aspetto che teniamo a sottolineare, perché è vero che vi sono 32 specializzazioni che possono essere scelte dai circa 50.000 iscritti l'anno, però di queste solamente una decina costituiscono professioni di un certo rilievo, con 5-6 specializzazioni che vengono scelte dall'80-85 per cento degli iscritti.

Di tali specializzazioni noi governiamo l'ambito di competenza. Per essere più precisi, abbiamo i meccanici che operano nel settore meccanico, gli elettrotecnici che operano nel settore elettrotecnico ed i chimici che operano nel settore chimico. La situazione è caratterizzata dall'assenza di una conoscenza ad ampio ventaglio cui fa riscontro una forte specializzazione. Anche in Europa viene utilizzato tale sistema con la sola diversità che, a livello ingegneristico diffuso, la formazione non si estende al settore civile e - con termine più riduttivo - edile. Negli altri paesi comunitari, quando si parla di ingegneria, ci si riferisce prevalentemente al settore tecnologico, mentre da noi si considera anche il settore edile.

Il CNEL ha svolto un'analisi delle professioni tecnico-ingegneristiche per individuare le caratteristiche, i sistemi e lo sviluppo del settore che vede protagonisti oggi gli ingegneri e i periti industriali.

Un aspetto molto importante che voglio sottolineare riguarda la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari. Essa, oltre a stabilire l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dei corsi di diploma universitario e nella fattispecie di quelli di ingegneria, all'articolo 7 prevede la soppressione

delle scuole dirette a fini speciali, ovvero la loro trasformazione in corsi di diploma universitario.

Nel nostro paese quando parliamo di diploma, intendiamo quello che si ottiene alla fine di un ciclo di formazione di qualsiasi tipo. Il diploma europeo invece è la somma di un'approvazione scolastica, possibilmente di una pratica e, nel caso nostro, di una verifica. La formazione che ad oggi ci consente di accedere agli albi professionali nasceva e si affermava anche attraverso i corsi diretti a fini speciali. Se è vero che la citata legge n. 341 sopprime questi corsi e invita le università a trasformarli in diplomi universitari di specializzazione di settore, ne consegue - coerentemente al nostro punto di vista - che dobbiamo riferirci a questo tipo di formazione dal momento che, ripeto, la scuola diretta a fini speciali viene sostituita in prevalenza dai corsi di diploma universitario. Ciò significa che per coloro che dovevano svolgere la pratica attraverso i corsi di formazione l'unico riferimento rimane il diploma universitario. Quanto detto non riguarda il settore edilizio, mentre per quanto concerne le altre specializzazioni (tecnica, meccanica, elettrotecnica, chimica e così via) i corsi di diploma universitario sono partiti, tranne quello relativo alle infrastrutture, che può essere considerato una componente del settore civile ma non di quello edile.

In relazione al diploma universitario in edilizia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *pro tempore* ha nominato una commissione mista, della quale facevano parte anche i rappresentanti dei consigli nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali, per acquisire un parere qualificato sul settore. Il discorso è stato molto lungo e complesso. Tra i compiti della commissione v'era infatti anche quello di verificare l'esistenza in Italia delle condizioni per giungere ad un'unificazione del processo formativo nel settore edile (se era possibile, cioè, che in futuro non esistesse più la qualifica di ingegnere edile o di ingegnere civile ma, ad esempio, solo quella di architetto o viceversa). La commissione però non ha trovato il necessario accordo sull'unificazione e le qualifiche sono rimaste immutate a livello di laurea. C'è però stato il tentativo di unificarle a livello di diploma universitario, dal momento che doveva ancora nascere e v'era spazio sufficiente per ragionare in termini di un'interpretazione più moderna.

La commissione ha elaborato un documento che è stato approvato dalla maggioranza dei componenti. Dissenso hanno espresso soltanto i rappresentanti dei geometri i quali continuavano a richiedere un diploma *ad hoc* di carattere polivalente. La proposta della commissione è da considerarsi peraltro valida, se si pensa che in seguito il documento è stato approvato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) ed è attualmente al vaglio del Ministro, che dovrà eventualmente emanare i relativi decreti per far partire - si pensa entro il prossimo anno - anche questo tipo di corso.

Ciò che è importante ribadire è che la commissione, indagando anche sui possibili sviluppi futuri di queste nuove figure professionali, ha ritenuto di sottolineare l'esigenza di: «dare, con i *curricula* del o dei diplomi proposti, risposte soddisfacenti alle richieste di formazione di professionalità atte ad operare negli ambiti di competenza oggi propri dei geometri e dei periti industriali/edili»; si aggiunge inoltre che tale



diploma deve essere tale da «soddisfare le esigenze tanto della facoltà di architettura quanto di quella di ingegneria, tenendo nel debito conto, senza particolari forzature, le esigenze evolutive delle attuali figure del geometra e del perito industriale/edile...». Infine, la commissione conclude: «...in sintesi il diploma proposto, la cui articolazione è riportata nella tabella allegata, conferisce il titolo di diploma universitario in edilizia che dovrebbe consentire l'inserimento, previo esame di ammissione, in albi professionali e di operare in ambiti professionali analoghi a quelli dei geometri e dei periti industriali/edili nella prospettiva di sviluppo del settore in Europa. La commissione ritiene poi che non si debbano creare nuovi collegi ed ordini professionali per accogliere i futuri diplomati in edilizia...». Questo è quanto ha espresso la commissione. Per quanto riguarda il corso in sé, ripeto, so che è già stato approvato dal CUN.

Viene spontaneo chiedersi cosa sta accadendo alle altre professioni italiane di livello intermedio.

Per quanto riguarda i ragionieri, con la legge n. 183 del 1992 (promulgata dall'allora presidente della Repubblica Cossiga dopo l'iniziale rinvio del testo alle Camere) è stato sostanzialmente riconosciuto a tale categoria quello che noi oggi chiediamo, cioè che requisito necessario per l'iscrizione all'albo sia il prolungamento di formazione richiesto dalla direttiva comunitaria, quindi il possesso del diploma universitario del settore.

Per quanto riguarda invece i geometri, che costituiscono una categoria abbastanza vasta della libera professione, anche se mi risulta che stanno presentando proposte di legge analoghe alla nostra, la loro difficoltà è sempre stata quella di individuare il modello formativo universitario a cui rapportarsi. Si è pensato ad una formazione specifica denominata «diploma universitario di geometra»; attraverso la loro cassa di previdenza i geometri sono riusciti ad istituire dei corsi triennali di formazione in alcune università italiane.

Durante la discussione alla Camera dei deputati, nella passata legislatura, del provvedimento riguardante i ragionieri, facemmo presente, fra l'altro suggerendo specifici emendamenti, l'esigenza per la nostra categoria di essere ricompresa in analoghe disposizioni legislative.

Dalla lettura degli atti parlamentari della discussione di questa proposta risulta che nella seduta del 4 dicembre 1991 la Commissione rilevò l'esigenza di dare luogo ad una regolamentazione analoga a quella in discussione anche nei confronti dei periti industriali. Comunque, poichè il provvedimento concernente i ragionieri era già stato approvato dal Senato, la nostra iniziativa, tendente a ricomprendere i periti industriali in quel testo, risultava tardiva. Peraltro, ci fu data assicurazione che si sarebbe fatto qualcosa di specifico anche per il nostro settore.

In ottemperanza a tale assicurazione, sempre nella passata legislatura, venne presentata, su iniziativa dell'onorevole Nicotra e di altri deputati, la proposta di legge n. 6095, deferita per l'esame alla X Commissione permanente della Camera dei deputati. Dopo aver acquisito i prescritti pareri, tale Commissione ne approvò in sede referente il testo, che presentava solo qualche lieve difformità rispetto all'attuale disegno di legge n. 861, a nostro avviso migliorativo.

Successivamente, la X Commissione della Camera, nella seduta del 22 gennaio 1992, chiese unanimemente il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in questione, che purtroppo non intervenne a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

In base a quanto previsto dalla ricordata proposta di legge n. 6095, che si rifaceva a quanto stabilito per i ragionieri tendendo a restare sulla stessa linea di indirizzo, condizione per l'iscrizione all'albo era il possesso del diploma di perito industriale unitamente a quello di livello universitario legalmente riconosciuto, in materia professionale corrispondente alla specializzazione relativa al primo diploma. Successivamente ci rendemmo conto che questo avrebbe portato ad una discriminazione fra i diplomati universitari perchè quelli provenienti dagli istituti tecnici avrebbero acquisito la qualifica di perito industriale mentre coloro che fossero stati in possesso del diploma magistrale, con tre anni di corso universitario, avrebbero acquisito il diploma di ingegneria edilizia o di elettrotecnica.

Vorrei osservare infine un fenomeno che riguarda la Germania e che penso possa interessare in particolare il relatore, che è della provincia di Bolzano. Nell'albo dei periti industriali di Bolzano abbiamo diplomati di scuola tedesca che con un provvedimento specifico hanno automaticamente acquisito il diploma di ingegnere, che però ha in quel contesto un valore diverso da quello riconosciuto nel resto del paese. Riteniamo quindi che il riferimento al diplomato universitario europeo possa meglio conciliarsi con la nostra reale situazione. In questo senso ci permettiamo, a nome della categoria, di chiedere a questa Commissione di esaminare benevolmente il disegno di legge n. 861, anche emendandolo ove ciò sia necessario, possibilmente in sede deliberante. Infine segnaliamo a questa Commissione l'opportunità, per quanto riguarda i riferimenti alle direttive comunitarie, di acquisire il parere della professoressa Bianchi Conti, coordinatrice nazionale in Europa presso la Comunità europea per le direttive specifiche del settore.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il dottor Jogna per il suo intervento.

Invito i colleghi che lo desiderano ad intervenire per rivolgere quesiti.

**CHERCHI.** Signor Presidente, poichè il dibattito è interessante ed il tempo a nostra disposizione è poco, ritengo che sarà necessario aggiornarlo, individuando nel contempo, in sede di Ufficio di Presidenza, la lista delle persone da ascoltare.

I disegni di legge al nostro esame sono molti e riguardano l'armonizzazione non parcellizzata ma sul piano generale dell'ordinamento legislativo, dei rapporti fra laurea, diploma universitario e diplomi degli istituti superiori. Un modo di legiferare parcellizzato non contribuisce alla qualità della produzione legislativa e credo che sia giunto il momento di attuare una inversione di rotta al riguardo.

Occorre conoscere i diversi punti di vista, ad esempio quello dei giovani, per i quali, in base al disegno di legge n. 861, viene posticipato l'accesso al mondo del lavoro, e di coloro che effettivamente frequentano i corsi di diploma universitario: voi volete aprire il vostro

albo a queste persone ma bisogna verificare se esse gradiscono questa apertura.

Il punto sul quale intendo concentrare la mia attenzione riguarda la figura del tecnico a livello europeo. Io sono iscritto ad un albo, non al vostro, ma non ho mai partecipato ad una riunione degli appartenenti all'albo, nonostante le numerose sollecitazioni in tal senso, perchè guardo con un po' di scetticismo e con qualche perplessità al fatto che in Italia si introducano continuamente lacci e laccioli per irregimentare professioni e possibilità di lavoro, così determinando situazioni di copertura e di protezione a favore di coloro che, come me, sono già nel mercato del lavoro. Si tratta di una tendenza che appare in contrasto - e il documento del CNEL lo evidenzia molto bene - con l'idea di fondo della Comunità che è quella di ampliare e redistribuire le *chances* di legittimazione in campo professionale ponendo in forse l'adeguatezza di una differenziazione di *status* tra professioni regolamentate e professioni non regolamentate.

Analizzando il mercato del lavoro in Italia (mi riferisco al caso di specie, ma la mia valutazione è anche di ordine generale) ci rendiamo conto che si va verso una sorta di irregimentazione, verso una cristallizzazione delle posizioni: il mercato del lavoro non è il luogo in cui emerge chi ha maggiori capacità, ma è il luogo in cui contano determinate codificazioni.

Voi affermate che esiste un problema concernente il diritto di stabilimento per i periti industriali e i liberi professionisti italiani all'estero. Mi sembra che tale valutazione abbia avuto un peso notevole nel vostro intervento. La recente direttiva CEE n. 51 del 1992 è stata emanata dopo 4 anni dalla precedente, durante i quali sono accadute molte cose: ad esempio, il diritto di stabilimento è stato sostanzialmente incrementato e la disciplina giuridica di rango superiore della Comunità ha compiuto notevoli passi avanti. La direttiva del 1992 stabilisce le modalità attraverso le quali lo Stato ospitante riconosce la professione di un cittadino proveniente da altro Stato comunitario in cui ha frequentato un corso di studi di durata non esattamente identica a quella prevista nello Stato ospitante, relativo all'esercizio della stessa professione. Tale direttiva statuisce esplicitamente che non può essere motivo di rifiuto pregiudiziale al diritto ad esercitare la professione di un cittadino proveniente da altro Stato il fatto che nello Stato di provenienza non sia richiesto il diploma universitario. Da questo punto di vista il problema per il diritto comunitario è risolto, tant'è vero che l'allegato C della direttiva medesima stabilisce norme precise.

La nostra Commissione ha esaminato una notevole quantità di materiale in proposito, ma curiosamente nessuno ha fatto riferimento a questo allegato alla direttiva comunitaria. L'allegato C stabilisce che la condizione professionale dei geometri, dei periti agrari, dei ragionieri, dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro e di diversi altri soggetti è equiparata a quella dei professionisti che nello Stato ospitante possiedono un diploma universitario. Quindi, poichè la direttiva comunitaria stabilisce la procedura di aggiornamento, il procedimento più semplice è che lo Stato italiano apra in sede comunitaria una trattativa affinché alle categorie professionali già previste si aggiungano i periti industriali.

*JOGNA.* Devo precisare che i periti industriali giustamente non sono richiamati nell'allegato poiché hanno una formazione universitaria che manca negli altri soggetti elencati.

*CHERCHI.* A maggior ragione non comprendo come la questione del diritto di stabilimento possa essere invocata ai fini di una revisione legislativa in Italia e non capisco i vostri riferimenti alla normativa comunitaria. Voi affermate che la categoria dei periti industriali giustamente non è richiamata nell'allegato C, ma ricordo che tale allegato e più in generale la citata direttiva n. 51 stabiliscono che l'attività che un soggetto svolge in un determinato Stato può essere esercitata anche in un altro sottoponendo eventualmente tale soggetto ad una prova.

Prima di approvare una legge è necessario comprendere chiaramente i termini del problema. Vorrei perciò capire se effettivamente esiste una questione strettamente connessa al diritto di stabilimento ai fini dell'esercizio della libera professione. Dalla lettura della seconda direttiva comunitaria concernente l'esercizio delle libere professioni nella Comunità, mi sembra emerga che questo vincolo assolutamente non esiste. Pertanto, a mio parere, non sembra necessaria sotto questo profilo l'approvazione di un provvedimento legislativo. Eppure l'approvazione del disegno di legge n. 861 viene invocata da più parti.

Credo perciò che sia necessario spostare l'ottica del ragionamento: non bisogna far riferimento alla situazione europea ma al mercato del lavoro italiano, con un'analisi dell'impatto che si avrebbe con l'introduzione del diploma universitario. Focalizziamo il problema e chiediamo cosa accadrà di quel milione di periti industriali che oggi non sono iscritti all'albo; chiediamo cosa accadrà dei giovani che si sono iscritti al primo anno degli istituti tecnici e che tra cinque anni contano di inserirsi nel mercato del lavoro; riconosciamo infine che questi giovani iscritti dovranno studiare ancora per tre anni per ottenere un diploma universitario.

Concludendo, desidero puntualizzare che il mio intervento intendeva in particolare verificare la sussistenza o meno di un problema connesso al diritto di stabilimento ai fini dell'esercizio della libera professione a livello di Comunità europea, problema che, a mio giudizio, non si pone.

*PRESIDENTE.* Debbo ricordare alla Commissione l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

Riservandoci di ascoltare ancora il dottor Jogna per approfondire l'argomento al nostro esame, rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,40.*